



**CORTE FEDERALE DI APPELLO**  
**Comunicato Ufficiale n.7 del 1 Marzo 2022**

Riunione del 24 Febbraio 2022

Presidente: Avv. Claudio Cutrera  
Componente Avv. Luisella Savoldi  
Componente Avv. Giuseppe Bianco

CFA 5.21.2022 – Ricorso ex art. 5 Reg. per l'ammissione ai campionati di Pallavolo A1 e A2 femminile, stagione sportiva 2021/2022, avverso i provvedimenti del 28/1/2022 n.ri 12/2022, 13/2022, 14/2022, 15/2022, 16/2022, 17/2022, 18/2022, 19/2022 e 20/2022 del Giudice Sportivo di Lega, relativamente alle sanzioni con gli stessi irrogate.

La Corte Federale di Appello

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Sentiti, nel corso dell'udienza di discussione del 24 febbraio 2022, la società ricorrente rappresentata dai difensori, Avv. Vincenzo Sparaco e Abg. Emmanuele Maria Panza, i quali si riportavano al ricorso e, in particolare, chiedevano la rideterminazione delle sanzioni irrogate in misura meno gravosa e, comunque, nella misura non superiore a 1/5 delle somme tardivamente pagate.
- La Corte, all'esito dell'udienza, si riservava.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente questa Corte ritiene ammissibile il ricorso unico avverso i diversi provvedimenti impugnati stante l'identità della causa petendi e delle ragioni poste a fondamento della impugnazione, che ne legittimano, già da soli, la trattazione congiunta.

Sempre in via preliminare si evidenzia che le richieste istruttorie formulate in ricorso



risultano essere inammissibili, oltre che superflue e/o inconferenti ai fini del decidere.

Inammissibile il chiesto interrogatorio formale per mancata indicazione del soggetto al quale andrebbe deferito e per inidonea formulazione del capitolato, superflua ed inconferente la prova testimoniale perché le circostanze dedotte dovevano essere provate documentalmente e, in ogni caso, risultano già accertate documentalmente.

Oggetto di esame, infatti, non è il corretto importo delle somme dovute alle atlete ma il ritardo nel pagamento delle stesse e le giustificazioni e conseguenze dello stesso.

Nel merito si rileva quanto segue.

Con il ricorso cumulativo che ci occupa la società ricorrente chiede la revoca delle sanzioni irrogate o, in via subordinata, la riduzione delle stesse perché, a suo dire, affette “da evidenti errori” nella commisurazione dell’ammontare in quanto il ritardato pagamento, e non già il mancato pagamento delle stesse, è stato causato da una mera impossibilità determinata da una situazione contingente dovuta alla positività al SARS COV-2 della squadra, dell’allenatore e della dirigenza nonché del soggetto che si occupava della contabilità e che, quindi, effettuava i pagamenti in favore delle atlete.

Ed invero, nel proprio ricorso la società ricorrente, sostanzialmente, non contesta la propria posizione debitoria nei confronti delle atlete alla data del 31/12/2021, ma afferma che il mancato pagamento, poi avvenuto in data 24/01/2022, è da imputare a problematiche legate alla positività al Covid della dirigenza della società.

Orbene ritiene questa Corte che, come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo di Lega, la normativa in esame preveda un mero automatismo che non ammette deroghe.

Al mancato pagamento alla data del 31/12/2021, consegue la sanzione prevista dall’art 5 comma 2 del Regolamento ammissione Lega femminile, stagione sportiva 2021-2022.

Neppure può essere invocato il principio dell’impossibilità per cause di forza maggiore



poiché il ritardato pagamento di 24 giorni per problematiche legate alla positività al Covid della dirigenza della società, problematiche comunque non provate, non può costituire una causa di forza maggiore considerato anche che qualsiasi pagamento può peraltro avvenire telematicamente.

Può invece trovare accoglimento la richiesta di riduzione del quantum della sanzione applicata in ragione dell'invocata "tenuità del fatto" avendo provveduto al pagamento dell'arretrato, accertato alla data del 31/12/2021, in ritardo e, comunque, in tempi rapidi in seguito all'instaurarsi del procedimento sanzionatorio.

In mancanza di una indicazione specifica e tenuto conto del fatto qualsiasi sanzione deve essere ragionevole e proporzionata alla condotta complessiva della società inadempiente ed alla particolarità del caso, può trovare accoglimento la richiesta di riduzione delle sanzioni ad 1/5 delle somme complessivamente dovute alle atlete ed al tecnico, senza alcuna distinzione tra spese anticipate e stipendi.

Non possono, infatti, non tenersi in debito conto le difficoltà che le società sportive in questo periodo si trovano ad affrontare così come il fatto che non appena il procedimento è stato avviato la società ha provveduto ad eseguire, seppur in ritardo, i pagamenti in favore delle atlete e del tecnico.

P.Q.M.

alla luce della parte motiva di cui sopra, in parziale riforma dei provvedimenti impugnati, riduce le sole sanzioni pecuniarie irrogate ad un importo pari ad un quinto delle somme complessivamente dovute alle atlete ed al tecnico, così rideterminandole quanto al:

- 1) provvedimento n. 12/2022 in € 340,00;
- 2) provvedimento n. 13/2022 in € 1.300,00;



- 3) provvedimento n. 14/2022 in € 260,00;
- 4) provvedimento n. 15/2022 in € 730,00;
- 5) provvedimento n. 16/2022 in € 500,00;
- 6) provvedimento n. 17/2022 in € 216,40;
- 7) provvedimento n. 18/2022 in € 200,00;
- 8) provvedimento n. 19/2022 in € 328,40;
- 9) provvedimento n. 20/2022 in € 156,40.

F.to Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 1 Marzo 2022